

1. 7. 0.
MARIO

statuto c/s indicatore
da mettere in adunio

Ufficio Registro di Arezzo 06.07.2000 n. 5001 vol. 51 serie 3 pacco 4426 Statuto Originario

Ufficio Registro di Arezzo 12.09.2000 n. 6135 vol. 62 serie 3B pacco 5431 Verbale assemblea

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE "INDICATORE"

Sede in Arezzo – Loc. Indicatore

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO E SEDE

ART. 1

E' costituita l'Associazione non riconosciuta senza finalità di lucro, denominata "Centro di Aggregazione Sociale Indicatore", con sede in Arezzo, Loc. Indicatore.

Il Centro di Indicatore aderisce ad Associazioni Nazionali di promozione sociale le cui finalità sono riconosciute con decreto del M.L..

ART. 2

L'Associazione ha carattere pluralistico e multietnico, ma non ha connotazione politica.

Non ha fini di lucro ed ha finalità sociali, ricreative, culturali e solidaristiche. Opera prevalentemente nell'ambito territoriale della circoscrizione n. 2 "Fiorentina", in rapporto di collaborazione e interscambio di esperienze con altri centri di aggregazione sociale. Gli scopi che persegue sono i seguenti:

- promuove incontri e rapporti di collaborazione con le istituzioni, gli enti, le associazioni, le scuole del territorio;

- promuove ed incentiva ogni forma possibile di integrazione sociale dei cittadini maggiormente svantaggiati;
- avvia e collabora in indagini di natura sociale;
- promuove interventi e misure volte al miglioramento della qualità della vita collaborando con le istituzioni;
- promuove e gestisce iniziative ricreative e culturali;
- gestisce attività di bar e di ristoro effettuate all'interno del centro rivolte ai soci. I criteri di gestione sono definiti da apposito regolamento interno.

ART. 3

Per raggiungere tali scopi l'Associazione utilizza l'impegno volontario dei soci, operando con piena titolarità, autonomia e responsabilità.

ART. 4

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire previa assemblea straordinaria dei soci. A tale assemblea deve essere presente almeno il 50% + 1 dei soci e lo scioglimento deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti. Nel caso tale quorum non fosse raggiunto in due assemblee consecutive e dopo aver tentato il commissariamento, l'Associazione è ritenuta automaticamente sciolta.

In caso di scioglimento tutti i beni mobili diventano proprietà del Comune di Arezzo. Quelli immobili sono già di proprietà del Comune di Arezzo.

TITOLO II

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato. L'iscrizione è a tempo indeterminato ed è esclusa ogni partecipazione temporanea. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini residenti nel Comune di Arezzo, senza alcuna limitazione. Possono essere escluse solamente le persone che hanno commesso gravi azioni a danno del Centro di Aggregazione. In casi eccezionali è consentita l'iscrizione di cittadini non residenti. Ogni cittadino può aderire ad un solo centro di aggregazione sociale del territorio comunale.

ART. 6

Chiunque intenda diventare socio dell'Associazione deve presentare una domanda al comitato direttivo specificando:

- 1) nome, cognome, luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
- 2) di non essere socio di altri centri di aggregazione sociale nel territorio comunale;
- 3) eventuali elementi che servano al comitato direttivo per valutare se sia opportuna la deroga all'iscrizione per i non residenti nel Comune di Arezzo;
- 4) quant'altro il comitato direttivo riterrà necessario conoscere.

Il comitato direttivo entro 30 giorni decide sulla base dei requisiti di cui all'art. 6, l'ammissione o meno a socio, dandone risposta.

ART. 7

I soci sono tenuti a contribuire attivamente alle gestioni delle attività dell'Associazione e al buon funzionamento.

I soci partecipano alla vita associativa senza alcuna limitazione.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le decisioni assunte dagli organi sociali.

ART. 8

Qualora il socio perda la residenza nel comune di Arezzo, può essere escluso dall'Associazione su decisione del comitato direttivo. In caso in cui il socio commetta gravi azioni a danno dell'Associazione, il Comitato direttivo ne propone la sospensione o l'espulsione. Contro il provvedimento il socio può far ricorso ai probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il collegio dei probiviri, sentita la versione del socio, entro 30 giorni assume la decisione che invia all'assemblea, per la deliberazione definitiva. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 9

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- 1) proventi dell'autofinanziamento che si esplica eventualmente attraverso il versamento, da parte dei soci, di una quota di iscrizione;
- 2) proventi derivanti dalle attività svolte, compresa la gestione di attività di bar e ristoro;
- 3) contributi di cittadini, associazioni od enti;
- 4) eventuali apporti provenienti dai piani sociali del Comune di Arezzo o di altri enti;
- 5) fondi di riserva.

ART. 10

Entro il 31 Marzo di ciascun anno, il comitato direttivo presenta all'assemblea dei soci, il bilancio di previsione per l'anno in corso ed il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell'anno trascorso.

Eventuali residui attivi di bilancio sono utilizzati come segue:

- 1) il 10% come fondo di riserva;
- 2) il 10% per quota di ammortamento;
- 3) il rimanente deve essere impegnato entro l'anno di approvazione del bilancio o comunque entro il periodo necessario all'ultimazione di investimenti pluriennali, per attività e scopi costitutivi del centro, acquisto di arredi ed attrezzature, lavori di manutenzione e ristrutturazione ordinarie.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART. 11

Gli organi sociali sono i seguenti:

- a) Assemblea degli iscritti;
- b) Comitato direttivo;
- c) Presidente;
- d) Collegio dei probiviri;
- e) Collegio dei revisori dei conti.

ART. 12

L'assemblea è convocata dal Presidente nella sede dell'associazione o in altri locali idonei e può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno ed assolve ai seguenti compiti:

- A) elegge il comitato direttivo, il collegio dei probiviri, il collegio dei revisori dei conti;
- B) decide il numero dei componenti del comitato direttivo entro i limiti dello statuto;
- C) approva il regolamento interno;
- D) avanza proposte di attività;
- E) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;
- F) delibera in via definitiva l'espulsione o sospensione dei soci decisa dai probiviri su proposta del comitato direttivo;
- G) delibera le modifiche allo statuto.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente con almeno 7 giorni di preavviso tramite manifesti da affiggere presso il centro stesso, la sede della circoscrizione e nel territorio della circoscrizione. Contemporaneamente alla convocazione dell'assemblea devono essere depositati presso la sede tutti gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve contenere data e luogo dell'assemblea, ordine del giorno dettagliato ed indicazione su dove consultare gli atti relativi agli argomenti in discussione.

L'assemblea è valida quando è presente la metà più uno dei soci. Può essere

prevista la seconda convocazione dopo mezz'ora dall'inizio dell'orario previsto per la prima convocazione. In tal caso l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto tutti i soci che abbiano un'anzianità di tesseramento antecedente alla convocazione. Il voto è segreto e personale ed ogni socio ha diritto ad un solo voto .

Qualora venga richiesta da 10 soci o venga proposta dal comitato direttivo la votazione palese, l'assemblea si esprime a maggioranza dei presenti circa le modalità della votazione. Alle assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, cittadini non soci e rappresentanti di enti ed associazioni.

ART. 13

Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea dei soci. E' composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di quindici (15) soci. Il comitato direttivo resta in carica due anni ed i componenti possono essere rieletti.

Il comitato direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che se ne presenti la necessità. Le sedute del comitato direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

I componenti del comitato direttivo decadono automaticamente dopo tre assenze ingiustificate (art. 7 punto 6 vecchio regolamento "il comitato direttivo può inserire nuovi elementi quando si presenti la necessità del rafforzamento del comitato, in misura non superiore ad 1/3 dei componenti il comitato direttivo è tenuto a far ratificare i nuovi insediamenti nella prima assemblea").

Per svolgere al meglio le sue funzioni il comitato direttivo può attribuire, tra i membri del comitato stesso, compiti e responsabilità specifiche secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Il comitato direttivo svolge i seguenti compiti:

- A) elegge il presidente, il vice presidente ed il segretario;
- B) attribuisce gli incarichi specifici ai membri del consiglio stesso;
- C) elabora il piano annuale di attività e il bilancio preventivo nonché il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- D) delibera sull'inserimento di nuovi soci;
- E) propone la sospensione o l'esclusione dei soci;
- F) organizza e gestisce l'attività corrente.

ART. 14

Il presidente è eletto dal comitato direttivo e resta in carica 2 anni e può essere rieletto. Il presidente svolge i seguenti compiti:

- A) è legale rappresentante del centro di aggregazione sociale;
- B) convoca e presiede il comitato direttivo e l'assemblea dei soci;
- C) dirige e coordina l'attività del comitato direttivo.

Il presidente, in caso di impedimento, può farsi sostituire da altri componenti del comitato direttivo. Le decisioni assunte dal presidente o dal suo sostituto per motivi di urgenza, devono essere ratificate dal comitato direttivo nella prima seduta utile.

ART. 15

Il collegio dei probiviri, composto di tre membri, è eletto dall'assemblea.

Compito del Collegio dei probiviri è di decidere le proposte di sospensione o espulsione dei soci. La decisione deve essere assunta entro 30 giorni dalla proposta o dalla presentazione di ricorso. La decisione definitiva deve essere deliberata dall'assemblea.

ART. 16

Il collegio dei sindaci revisori viene eletto dall'assemblea tra soci e non soci, ed è composto di tre membri tra cui, con votazione separata, è eletto il Presidente.

Il presidente dei sindaci revisori deve essere persona di idonea professionalità, iscritta al Collegio dei Ragionieri oppure all'ordine dei Dottori Commercialisti.

I compiti dei sindaci revisori sono:

- A) controllo su tutti gli atti di gestione compiuti dal comitato direttivo;
- B) esame e valutazione dei bilanci sui quali esprime parere motivato da allegare all'atto da approvare;
- C) verifica la contabilità ogni 6 mesi e in qualunque momento ne ravvisi la necessità.

Delle riunioni del collegio dei sindaci revisori deve essere redatto verbale sottoscritto dagli intervenuti.

TITOLO V

VARIE

ART.17

Per l'attività dell'Associazione e degli organismi è redatto apposito

regolamento interno.

Tale regolamento, predisposto dal comitato direttivo, sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ART. 18

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento vale la normativa di Legge statale o regionale e, segnatamente, le disposizioni di cui agli art. 36 e seguenti del codice civile.

Il Presidente Pro-tempore

Nofri Pilade

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE "INDICATORE"

Sede in Arezzo – Loc. Indicatore

Variatione art. 16 dello Statuto, registrato presso l'Ufficio del Registro di Arezzo il 06 Luglio 2000 n. 5001 vol. 51 serie 3.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Indicatore 25 Agosto 2000.

Riunione dell'assemblea dei soci presso il CAS Indicatore, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica art. 16 del nuovo Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Nofri Pilade, funge da segretario il sig. Paglicci Massimo.

Il presidente, dopo aver constatato la validità dell'assemblea, illustra alla stessa che è necessario integrare l'art. 16 dello Statuto come segue:

... il presidente dei Sindaci Revisori deve essere iscritto al Collegio dei Ragionieri o all'ordine dei Dottori Commercialisti.

L'assemblea, preso atto di quanto informato dal presidente, all'unanimità approva.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

A seguito dell'integrazione di cui sopra, l'art. 16 dello statuto sociale viene così riformulato:

ART. 16

Il collegio dei sindaci revisori viene eletto dall'assemblea tra soci e non soci, ed è composto di tre membri tra cui, con votazione separata, è eletto il Presidente.

Il presidente dei sindaci revisori deve essere persona di idonea professionalità, iscritta al Collegio dei Ragionieri oppure all'ordine dei Dottori Commercialisti.

I compiti dei sindaci revisori sono:

- A) controllo su tutti gli atti di gestione compiuti dal comitato direttivo;
- B) esame e valutazione dei bilanci sui quali esprime parere motivato da allegare all'atto da approvare;
- C) verifica la contabilità ogni 6 mesi e in qualunque momento ne ravvisi la necessità.

Delle riunioni del collegio dei sindaci revisori deve essere redatto verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Presidente

Nofri Pilade

Il Segretario

Paglicci Massimo